



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

CANCELLERIA DELLE ESECUZIONI CIVILI

AL PERSONALE DELLA CANCELLERIA ESECUZIONI CIVILI - sede

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA

Ogg. Estromissione del creditore sostituito ex artt. 111, 511 e 499 del C.P.C.

Con riferimento all'oggetto, si è esaminata la prassi adottata dall'ufficio di cancelleria in merito all'estromissione del creditore procedente a seguito di intervento di un creditore cessionario.

Si è valutata l'opportunità di rettificare detta prassi anche a seguito di un confronto con la Presidenza della terza sezione.

La prassi fino ad oggi adottata, dettata da esigenze di semplificazione, è stata quella di provvedere ad una sostituzione "automatica" del creditore ceduto, il cui procuratore veniva notiziato con apposita comunicazione telematica di cancelleria.

Si è però ritenuto, anche a seguito di ripetute osservazioni da parte dei legali di alcuni creditori, che detta prassi, sicuramente rispondente ad esigenze di semplificazione, in realtà vada rettificata nel senso di provvedere alla estromissione solo ove ciò sia disposto espressamente dal giudice secondo quanto statuito dall'art. 111 c.p.c.

Le cancellerie, pertanto, a decorrere dalla data odierna, si atterranno scrupolosamente a tale disposizione, provvedendo ad estromettere i creditori sostituiti, solo in presenza di provvedimento del GE.

La presente viene rimessa al Consiglio dell'ordine forense per la diffusione tra gli iscritti.

Cordiali saluti.

Perugia, 4 novembre 2021

Alberto Maestri
Direttore Amministrativo